

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 43 del 2008, proposto da:
Mustapha Biya, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Orlandi, con domicilio eletto presso
T.A.R. Segreteria in Brescia, via Malta, 12;
contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato,
domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6;
per la declaratoria
del silenzio del Ministero dell'Interno, sull'istanza presentata dal ricorrente in data 18/12/2003
n. K1069126, volta ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9
comma 1, lettera f), della L. n. 91 del 5/2/1992..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 07/02/2008 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti
i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, cittadino del Marocco, ha presentato istanza alla Prefettura di Mantova in data 18
dicembre 2003 per ottenere la cittadinanza italiana. La richiesta è stata formulata ai sensi
dell'art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 21 (straniero che risiede legalmente
da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica).

In assenza di alcuna risposta, con atto notificato il 22.12.2007 e depositato l'11.1.2008, Biya
Mustapha ha proposto ricorso, ex art. 21-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per far
accertare il carattere illegittimo del silenzio serbato dall'Amministrazione e far dichiarare il
dovere della medesima di provvedere sulla domanda, essendo stato superato il termine per la
definizione del relativo procedimento, stabilito, dall'art. 3 del DPR 18 aprile 1994 n. 362, in
730 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.

In data 31.1.2008, l'Amministrazione ha prodotto il fascicolo istruttorio della pratica, fra il
quale è la nota in data 2.1.2008 del Ministero dell'Interno, con la quale è stato partecipato
all'odierno ricorrente, ai sensi dell'art. 10 bis della l. n. 241/90, che "è emersa la presenza di
elementi che non rendono possibile l'attribuzione dell'invocato beneficio", assegnando il
termine di dieci giorni dal ricevimento per la trasmissione di comunicazione di eventuali
documenti.

In tale contesto, va rilevato che, seppur dopo la proposizione della domanda giudiziaria, è
venuto meno il silenzio e quindi il presupposto per l'accoglimento del gravame che va quindi
dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione staccata di Brescia,
definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse il
ricorso in epigrafe.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 07/02/2008 con l'intervento dei
Magistrati:

Sergio Conti, Presidente, Estensore

Mario Mosconi, Consigliere

Gianluca Morri, Primo Referendario